2026/2508

11.11.2026

DECISIONE (PESC) 2026/2508 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2026

che modifica la decisione (PESC) 2022/1968 relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1968 ([1]), che ha istituito la missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina).

(2) L'8 novembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2876 ([2]), che ha modificato il mandato dell'EUMAM Ucraina e ha prorogato tale mandato fino al 15 novembre 2026.

(3) Il 3 settembre 2026, nel contesto di un riesame strategico dell'EUMAM Ucraina, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che l'EUMAM Ucraina dovrebbe essere prorogata fino al 15 novembre 2028. Il CPS ha ribadito l'importanza di proseguire il sostegno militare dell'Unione all'Ucraina e ha accolto con favore, a tale riguardo, i risultati conseguiti dall'EUMAM Ucraina. Il CPS ha inoltre sottolineato la necessità di coordinarsi strettamente con i lavori in corso condotti dalla coalizione dei volenterosi e con la NATO nel quadro del comando NATO Assistenza e formazione in materia di sicurezza per l'Ucraina (*NATO Security Assistance and Training for Ukraine* — NSATU), in modo inclusivo e non discriminatorio.

(4) Con lettera del 10 ottobre 2026, il ministero della difesa dell'Ucraina ha invitato l'Unione a garantire permanentemente una presenza diretta nel suo territorio.

(5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/1968,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/1968 è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) un meccanismo strutturato e solido per gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti appresi, che integri e intensifichi gli sforzi di formazione, al fine di acquisire, analizzare e diffondere sistematicamente gli insegnamenti tratti dal campo di battaglia;

f) attività di consulenza e istruzione a sostegno del programma di riforme nel settore della difesa dell'Ucraina sulla base delle richieste di tale paese; gli ambiti da coprire da parte di tali attività comprendono le riforme del capitale umano del ministero della Difesa dell'Ucraina, ponendo inizialmente l'accento sulla modernizzazione dell'istruzione militare professionale.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'EUMAM Ucraina opera nel territorio degli Stati membri nonché, esclusivamente ai fini del coordinamento diretto e dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere e) e f), nel territorio dell'Ucraina.»;

([1]) Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1968/oj).

([2]) Decisione (PESC) 2024/2876 del Consiglio, dell'8 novembre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L, 2024/2876, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2876/oj).

2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUMAM Ucraina. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione dell'EUMAM Ucraina, compresi il piano della missione e la catena di comando. Tale autorizzazione include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti UE, segnatamente il comandante della formazione interarma, il comandante della formazione speciale, e ogni altro comandante della formazione dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUMAM Ucraina restano attribuite al Consiglio. Le decisioni del CPS relative alla nomina dei comandanti dell'UE sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'EUMAM Ucraina coordina le sue attività con le attività bilaterali degli Stati membri a sostegno dell'Ucraina, nonché con altri partner internazionali che condividono gli stessi principi, in particolare gli Stati Uniti d'America (USA), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito), il Canada, la Norvegia, la coalizione dei volenterosi e la forza multinazionale per l'Ucraina (*Multinational Force Ukraine* — MNF-U).

4. L'EUMAM Ucraina coopera con la NATO, in particolare con il comando NATO Assistenza e formazione in materia di sicurezza per l'Ucraina (*NATO Security Assistance and Training for Ukraine* — NSATU), con la rappresentanza della NATO in Ucraina e con il Centro congiunto di analisi, formazione e istruzione (*Joint Analysis, Training and Education Centre*— JATEC), nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, reciprocità e inclusività, nonché dell'autonomia decisionale e delle procedure di entrambe le organizzazioni.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5. Al fine di agevolare attraverso il coordinamento locale, l'EUMAM Ucraina mantiene una presenza in Ucraina per garantire contatti diretti ed efficaci con le autorità militari ucraine, le forze armate ucraine e i partner internazionali che condividono gli stessi principi, così da assicurare che la formazione erogata dall'Unione continui a evolvere in linea con le esigenze delle forze armate ucraine.»;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

Status delle unità e del personale diretti dall'Unione

L'accordo UE sullo status delle forze (SOFA UE) si applica alle unità e al personale diretti dall'Unione schierati nel territorio degli Stati membri. Lo status dell'EUMAM Ucraina e del relativo personale in Ucraina, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini dell'espletamento e del buon funzionamento della missione, è oggetto di un accordo concluso dall'Unione con l'Ucraina ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).»;

5) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i costi incrementali seguenti devono essere finanziati in comune dall'EPF:

i) costi operativi per il supporto ai tirocinanti e ai formatori delle forze armate ucraine (trasporto dal confine ucraino alle strutture di formazione e ritorno, e in loco nei dintorni e tra le medesime; sostegno per aspetti logistici; trasporti supporto medico ed evacuazioni sanitarie);

ii) costi operativi necessari per le attività di formazione (carburante, gasolio e lubrificanti, manutenzione dei veicoli utilizzati nella formazione; interpreti; e kit di formazione personale, laddove non forniti dall'Ucraina);

iii) costi operativi necessari per il cofinanziamento dei programmi di partenariato mirati ad agevolare la cooperazione tra i centri addestramento degli Stati membri e i centri di addestramento dell'Ucraina; i criteri per il cofinanziamento sono stabiliti dal comitato dello strumento europeo per la pace.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUMAM Ucraina per il periodo dal 16 novembre 2026 al 15 novembre 2028 è pari a 292,6 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari allo 0 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.»;

6) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'Ucraina, agli USA, al Regno Unito, al Canada, alla Norvegia, al NSATU, alla rappresentanza della NATO in Ucraina, al JATEC, alla coalizione dei volenterosi e alla MNF-U, in funzione delle necessità operative dell'EUMAM Ucraina, le informazioni classificate UE fino al livello "RESTREINT UE/UE RESTRICTED" che sono prodotte ai fini dell'EUMAM Ucraina, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate le disposizioni necessarie tra l'AR e le autorità competenti dell'Ucraina, del NSATU, della rappresentanza della NATO in Ucraina, del JATEC, della coalizione dei volenterosi e della MNF-U.»;

7) all'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica fino al 15 novembre 2028.

2. Un riesame strategico dell'EUMAM Ucraina è effettuato in tempo utile prima della scadenza della presente decisione. Le attività dell'EUMAM Ucraina sono soggette a una valutazione approfondita e continua, da definire nei documenti operativi dell'EUMAM Ucraina.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 novembre 2026.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

S. HARRIS